

Pensionamento flessibile pianificare oggi il futuro

La meritata pensione merita di essere ben pianificata. E noi vi supportiamo nella pianificazione in modo che non dobbiate preoccuparvi delle vostre finanze dopo il pensionamento. Grazie ai nostri modelli flessibili avete molteplici possibilità: pensionamento anticipato già a partire dai 58 anni, pensionamento ordinario a 65 anni o magari posticipo della pensione continuando a lavorare fino a 70 anni. Inoltre avete la possibilità di optare per il pensionamento progressivo. Infine, potete scegliere tra rendita o capitale – o una combinazione tra le due opzioni. Con i modelli pensionistici di Allianz o una loro combinazione rispondiamo alle vostre esigenze individuali. Saremo lieti di illustrarvi il modello più adatto a voi in occasione di un incontro personale.

Questi i modelli di pensionamento che proponiamo:

Pensionamento ordinario

- Il pensionamento ordinario avviene **all'età di 65 anni** sia per gli uomini che per le donne (ad eccezione delle donne nate tra il 1961 e il 1963, ovvero quelle appartenenti alla cosiddetta «generazione di transizione»).
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.

Pensionamento anticipato

- È possibile, parziale o intero, a partire dai **58 anni**.
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.
- A chi opta per la rendita viene applicata un'aliquota di conversione ridotta.
- È possibile integrare la rendita o il capitale attraverso versamenti volontari (riscatti).

Mantenimento della previdenza dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria*

La previdenza può essere mantenuta fino ai 70 anni se:

- il rapporto di lavoro continua,
- il salario annuo supera la soglia d'entrata prevista dal piano di previdenza (DRP),
- non c'è invalidità totale (grado di invalidità di almeno il 70%),
- le prestazioni di vecchiaia non sono ancora state godute per intero.

Proponiamo le seguenti opzioni di rinvio:

- rinvio delle prestazioni di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio
- rinvio delle prestazioni di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio
- rinvio delle prestazioni di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio

Per maggiori informazioni sulle possibilità di rinvio rimandiamo alla pagina seguente.

Pensionamento parziale prima o dopo l'età di pensionamento ordinaria

- Il pensionamento parziale è possibile **tra i 58 e i 70 anni**.
- La quota della prestazione di vecchiaia percepita non può superare la quota di riduzione del salario. Il grado di occupazione deve essere ridotto in modo congruo.
- Al primo scatto di pensionamento parziale la riduzione salariale e la quota della prestazione di vecchiaia percepita devono essere pari ad almeno il 20%.
- Sono possibili fino a **cinque** scatti di pensionamento parziale, di cui massimo **tre** con godimento della prestazione in **forma di capitale**.
- Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o di una combinazione di entrambi.

* Nella Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare, il mantenimento della previdenza è possibile solo per le persone che sono assicurate anche per la previdenza professionale obbligatoria e che anche per quest'ultima hanno optato per il mantenimento della previdenza.

Opzioni di mantenimento della previdenza

	Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio
Possibilità di scelta	Tutte le fondazioni collettive	Possibile per tutti gli assicurati; la domanda va presentata tramite apposito modulo.	Possibile con il consenso scritto del datore di lavoro; la domanda va presentata tramite apposito modulo.
Contributi di risparmio	Tutte le fondazioni collettive	No	Sì
Contributi di rischio	Tutte le fondazioni collettive	No	Sì
Contributi per costi	Tutte le fondazioni collettive	Sì	Sì
Remunerazione avere di vecchiaia	Fondazione collettiva LPP Fondazione collettiva Allianz Pension Invest Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Componente obbligatoria: tasso LPP; componente sovraobbligatoria: tasso come da tariffa Allianz Suisse Componente obbligatoria e sovraobbligatoria: tasso stabilito dal Consiglio di fondazione	
Prestazione di vecchiaia	Fondazione collettiva LPP Fondazione collettiva Allianz Pension Invest Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Tasso come da tariffa Allianz Suisse	L'avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento effettiva viene convertito in una rendita di vecchiaia applicando le aliquote di conversione (maggiorate) in vigore alla stessa data. In alternativa l'avere di vecchiaia può essere percepito, in parte o per intero, in forma di capitale.
Prestazioni in caso di decesso per malattia durante il periodo di rinvio della prestazione di vecchiaia	Fondazione collettiva LPP e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Rendita vedovile/per convivente: 60% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso Rendita per orfani: 20% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	Rendita vedovile/per convivente: prestazioni come da piano di previdenza Rendita per orfani: prestazioni come da piano di previdenza
		Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente: possibile	
		Garanzia di rimborso: non assicurata	L'avere di vecchiaia non utilizzato per finanziare la rendita vedovile/per convivente viene versato come capitale caso decesso in aggiunta alla rendita.
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Erogazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso in base alle disposizioni sui beneficiari previste dal regolamento	<ul style="list-style-type: none"> Rendita vedovile/per convivente/per orfani: prestazioni come da piano di previdenza Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente: possibile Garanzia di rimborso assicurata
	Tutte le fondazioni collettive	Capitale supplementare per il caso di decesso: non assicurato	Se nel piano di previdenza è assicurato un capitale caso decesso da riscatti o un capitale supplementare per il caso di decesso, tale capitale viene corrisposto in aggiunta alle altre prestazioni di decesso

	Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio	Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio e di rischio
Prestazioni in caso di decesso per infortunio durante il periodo di rinvio della prestazione di vecchiaia	Fondazione collettiva LPP e Fondazione collettiva Allianz Pension Invest		
		Rendita vedovile/per convivente: 60% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	
		Rendita per orfani: 20% della rendita di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe percepito al momento del decesso	
		Capitalizzazione rendita vedovile/per convivente: possibile	
		Garanzia di rimborso: non assicurata	L'avere di vecchiaia non utilizzato per finanziare la rendita vedovile/per convivente viene versato come capitale caso decesso in aggiunta alla rendita.
	Fondazione collettiva di previdenza supplementare	Erogazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso in base alle disposizioni sui beneficiari previste dal regolamento	Erogazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso in base alle disposizioni sui beneficiari previste dal regolamento
	Tutte le fondazioni collettive	Capitale supplementare per il caso di decesso: non assicurato	Se nel piano di previdenza è assicurato un capitale supplementare per il caso di decesso, tale capitale viene corrisposto in aggiunta all'avere di vecchiaia disponibile.
Prestazioni in caso di invalidità	Tutte le fondazioni collettive	Le prestazioni per invalidità (esenzione dal pagamento dei contributi, rendita di invalidità, rendita per figli di invalidi) non sono assicurate. Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro, la prestazione di vecchiaia viene erogata al massimo dopo 6 mesi.	
Pensionamento parziale	Tutte le fondazioni collettive	Il pensionamento parziale è possibile nei limiti delle Disposizioni regolamentari generali.	
Riscatti	Tutte le fondazioni collettive	È possibile effettuare riscatti anche durante il periodo di rinvio della prestazione di vecchiaia purché sia disponibile un potenziale di riscatto.	
Promozione della proprietà abitativa	Tutte le fondazioni collettive	Prelievi anticipati e costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà abitativa sono esclusi. Il rimborso dei prelievi anticipati non è più consentito. Eventuali costituzioni in pegno esistenti all'inizio del rinvio della prestazione di vecchiaia vengono mantenute se si riferiscono ai diritti a prestazioni di vecchiaia o per i superstiti che continuano ad essere assicurati.	
Sospensione del mantenimento della previdenza/congedo non retribuito	Tutte le fondazioni collettive	Non possibile	
Trasferimento/integrazione degli averi previdenziali dopo il divorzio	Tutte le fondazioni collettive	Possibile	
Possibilità di cambiare opzione	Tutte le fondazioni collettive	Nessun cambiamento possibile	È possibile un solo passaggio all'opzione «Rinvio della prestazione di vecchiaia senza contributi di risparmio e di rischio» o all'opzione «Rinvio della prestazione di vecchiaia con contributi di risparmio ma senza contributi di rischio».
Cessazione del mantenimento della previdenza	Tutte le fondazioni collettive	Se il rapporto di lavoro viene risolto, se il salario è costantemente al di sotto del minimo (soglia d'entrata), quando sopravviene incapacità lavorativa (dopo 6 mesi al massimo) o al compimento dei 70 anni	

Le disposizioni generali rilevanti del Regolamento previdenziale (DRG) e le aliquote di conversione applicabili sono riportate su allianz.ch/lpp-documents. Iniziate a pianificare la vostra pensione oggi stesso per potervela godere in tutta serenità.

Allianz Suisse

T 0800 22 33 44 | contact@allianz.ch | allianz.ch | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#)

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.